

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 in data 19-12-2024

Oggetto: RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' INSUBRIASS SRL DI VARESE - PERIODO 01.01.2025 / 31.12.2026.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO		X
TEDESCHI SANDRA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***) , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Ø questo Comune si è sempre servito di un broker assicurativo per la gestione del proprio pacchetto assicurativo e delle problematiche ad esso collegate;
- Ø si è proceduto alle verifiche del caso che né sul mercato elettronico (MEPA) né sulla centrale di committenza regionale è possibile reperire tale servizio;
- Ø per questo Comune la gestione dei servizi assicurativi rappresenta un elemento di criticità, non essendo disponibili all'interno delle risorse professionali con competenze tali da poter verificare la convenienza economica dei contratti, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali ed il monitoraggio dell'andamento dei sinistri e, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento di un incarico di consulenza e brokeraggio assicurati voi inerente le problematiche assicurative interessanti questa Amministrazione;
- Ø l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non rientra fra i compiti di istituto dell'ente pubblico in quanto, giusta la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 194 del 13.3.1989, la stipulazione dei contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è attività che può essere demandata a terzi;
- Ø in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo appare opportuno giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il D.Lgs. 209 del 7/09/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- Ø l'apporto del broker in ausilio all'Amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori formule assicurative reperibili, contribuendo altresì a razionalizzare la spesa assicurativa di questa Amministrazione.

Richiamata la determinazione n. 351 del 12.12.2022 con la quale si affidava l'incarico di broker assicurativo alla società Insubriass srl di Varese e che risulta in scadenza alla data del 31.12.2024;

Dato atto che:

- Ø l'assistenza e consulenza di INSUBRIASS è conveniente per l'Amministrazione, considerato che le prestazioni del broker non comporteranno alcun onere a carico dell'Amministrazione in quanto verranno retribuite, come da consuetudine di mercato, mediante il riconoscimento da parte delle società assicuratrici di una percentuale provvisoria (che non rappresenta un maggior onere per l'Amministrazione) calcolata sui premi imponibili pagati dall'Amministrazione;
- Ø considerato l'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 che consente il ricorso all'affidamento diretto di servizi in economia sino al limite di spesa di € 40.000,00 soglia non superata nel presente affidamento di servizio;
- Ø atteso che l'incarico, in considerazione della complessità e diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni aderenti, può avere una durata pluriennale ferme la possibilità di codesta amministrazione di rescindere annualmente dallo stesso;
- Ø per le ragioni di cui sopra, risulta opportuno e conveniente rinnovare il servizio di gestione assicurativa gratuito per il periodo 01.01.2025 / 31.12.2026, prestato alle condizioni di cui all'allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la legge 28.11.1984, n. 792;

Visto il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Di rinnovare l'incarico di brokeraggio assicurativo alla Società INSUBRIASS srl dal 01.01.2025 e fino alla data del 31.12.2026 con le modalità, i termini e le condizioni stabilite nella bozza di disciplinare d'incarico in allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'affidamento è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Allegato A

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il COMUNE di ANZOLA d'OSSOLA con sede ad Anzola d'Ossola (VB) - cap 28877, via Megolo n. 46, Cod. Fisc./P.IVA 00421660036, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Andrea Melloni

e

Il Broker InsubriASS srl, con sede legale a Varese, Via Medaglie d'Oro n. 16, iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero B000479911, codice fiscale e partita IVA 03377230127 in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Alessandro Soma, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune di Anzola d'Ossola, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al Comune di Anzola d'Ossola, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune di Anzola d'Ossola in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto del Comune di Anzola d'Ossola di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune di Anzola d'Ossola venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune di Anzola d'Ossola la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Anzola d'Ossola, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Anzola d'Ossola;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Anzola d'Ossola senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Anzola d'Ossola osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase;
- E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso;
- F. Il Comune di Anzola d'Ossola ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Anzola d'Ossola al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico del Comune di Anzola d'Ossola

Il Comune di Anzola d'Ossola, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b. inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del Comune di Anzola d'Ossola;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative del Comune di Anzola d'Ossola

Restano di esclusiva competenza del Comune di Anzola d'Ossola:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune di Anzola d'Ossola;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Anzola d'Ossola, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Anzola d'Ossola e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Il Broker si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune di Anzola d'Ossola da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie di assicurazione ed eventuali terzi danneggiati, derivante da eventuali ritardi nel versamento dei premi dovuti per cause non imputabili allo stesso Comune

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Comune di Anzola d'Ossola si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 31.12.2026.

Alla naturale scadenza dell'incarico il Comune di Anzola d'Ossola si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Milano.

Luogo, data

L'Ente

Il Broker

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 23-12-2024

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 23-12-2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.